

**Requisito di cui agli artt. 7.1 let b) e 8.4, 8.5 Reg. relativo alla disponibilità, nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda, di linee di credito o di altre forme di affidamenti bancari ovvero ancora di giacenze attive presso conti correnti bancari (12/09/18)**

Il Regolamento del Sistema di Qualificazione dei Soggetti proponenti prescrive che gli Operatori interessati all'iscrizione all' Elenco dei Soggetti Proponenti, o all'estensione della qualificazione ricevuta, devono presentare insieme all'apposita domanda di qualificazione, le dichiarazioni da parte di Istituti di credito attestanti la disponibilità media di linee di credito/affidamenti/giacenze.

Nel caso di indisponibilità da parte della banca a rendere tali dichiarazioni, l'Operatore può presentare, in alternativa, una formale attestazione resa da parte di un soggetto terzo in qualità di dottore commercialista/revisore contabile, iscritto all'albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L. 28/06/2005, n. 139 o iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 27/01/1992.

In tal caso deve essere utilizzato esclusivamente "il modello dichiarazione revisore", con allegata la documentazione esaminata, firmato digitalmente dal professionista, corredato di fotocopia del documento di identità del dichiarante.

**Requisito di cui all'art. 8.8 Reg. relativo all'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge n. 4/2013 (12/09/18)**

Il Regolamento del Sistema di Qualificazione dei Soggetti proponenti prescrive che gli Operatori di cui all'art. 4.1 lettera b), cioè i soggetti che operano sulla base di un accreditamento regionale, devono inviare entro il 31 dicembre di ogni anno di validità del Sistema, l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge n. 4/2013, rilasciato dalle Associazioni Professionali presenti nell'elenco del MISE, per le figure professionali responsabili dei seguenti processi: 1) direzione, 2) gestione economico-amministrativa, 3) analisi dei fabbisogni, 4) progettazione e 5) erogazione dei servizi.

Ai fini della dimostrazione del requisito possono essere presentate, in alternativa, le certificazioni di conformità ad una norma tecnica UNI relativa all'esercizio della professione attinente ai profili di cui all'articolo 8.8. del Regolamento da parte di Organismi, accreditati dall'ente unico nazionale di accreditamento che operano secondo la Norma Internazionale ISO/IEC 17024 e, nel caso di figure iscritte ad albi professionali, può essere presentato l'attestato di iscrizione all'albo.

In caso di partecipazione di consorzi che si qualificano con l'apporto di consorziati muniti di accreditamento ai sensi dell'art. 4.1 lett. b) del Regolamento, gli attestati di qualità e di qualificazione professionale devono essere prodotti da tutti i consorziati. Tale obbligo vale anche per il Consorzio se anch'esso munito di accreditamento regionale e quindi rientrante fra i soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b) del Regolamento.

Ai fini del possesso del requisito è consentito che una singola figura professionale possa avere la responsabilità di più processi a condizione che nell'ambito di ciascun Operatore vi siano almeno due figure professionali in possesso di idonea qualificazione.

Si ricorda che i certificati di mera iscrizione alle associazioni non soddisfano il requisito.

Per ulteriori approfondimenti si segnala il sito del MISE <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate>.

### **Partecipazione alla procedura di Iscrizione all'Elenco dei Soggetti proponenti da parte di consorzi e consorziati (15/06/18)**

Con il Nuovo Regolamento del Sistema di Qualificazione è stato istituito un "Elenco dei Soggetti Proponenti" al quale potranno iscriversi esclusivamente operatori economici, già accreditati in sede regionale o nazionale e dotati di comprovata idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che verranno ammessi a presentare e a realizzare i piani formativi da finanziare con Avvisi attraverso le risorse dell'articolo 6, comma 2, lettera b) del Regolamento del Fondo (Conto di Sistema), trasferite al Fondo dall' INPS ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. Il Regolamento disciplina le modalità di gestione del sistema ed il procedimento di qualificazione dei soggetti proponenti nonché i requisiti di cui questi ultimi dovranno dimostrare il possesso.

Fra gli operatori economici che possono presentare domanda di iscrizione al suddetto Elenco vi sono anche i consorzi già costituiti che possiedano i requisiti a tal fine richiesti dal Regolamento, eventualmente anche sommando i requisiti posseduti da uno o più consorziati, come previsto dall'art. 6.1.

In tal caso il consorzio e tutti i consorziati che partecipano alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui al modello Allegato 1 del Regolamento, attestando i requisiti richiesti dall'art. 7.1, nei termini che seguono.

#### Requisito di cui all'art. 7.1, lett. a) del Regolamento

**Tutti i consorziati** con i quali il consorzio intenda qualificarsi devono essere soggetti di cui all'art. 4 del Regolamento.

Qualora il consorzio non sia annoverabile tra i soggetti di cui all'art. 4 cit., ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti sarà tenuto a rendere, unitamente alla domanda di iscrizione, un'autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali richiesti per l'accreditamento presso le Regioni in cui intenda operare tramite le proprie consorziate.

#### Requisiti di cui all'art. 7.1, lettere b), c), d), e), f), g), h) del Regolamento

Gli altri requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Proponenti possono essere soddisfatti dai consorzi **cumulando quelli di cui siano in possesso i propri consorziati**.

Fa eccezione a tale possibilità l'obbligo di disporre di un "*Modello organizzativo, gestionale e di controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello*", il quale, laddove previsto con riferimento alla classe di importo per la quale si presenta domanda di iscrizione, deve essere assolto tanto dal consorzio quanto dai singoli consorziati con cui il consorzio intenda qualificarsi.

*Nuovo Regolamento del Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti*

*Chiarimenti*

In merito all'art. 7.2 del Regolamento

Il consorzio è tenuto a soddisfare tutti i requisiti nei termini predetti anche qualora tra i consorziati vi siano soggetti di cui all'art. 4.1, lett. c) (Università pubbliche, Istituti tecnici statali, Istituti Tecnici Superiori ITS).

Infatti, l'art. 7.2, ai sensi del quale ai soggetti di cui all'art. 4.1, lett. c) è richiesto il solo requisito di cui all'art. 7.1, lett. c), non si estende al consorzio di cui tali soggetti siano eventualmente consorziati.

Tanto chiarito, resta ferma la prescrizione dell'art. 6.3 del Regolamento, secondo cui ***“i consorziati che concorrono con il consorzio al raggiungimento dei requisiti di iscrizione al Sistema di qualificazione non possono presentare in alcuna altra forma domanda di iscrizione al suddetto Sistema, né partecipare in alcuna altra forma (operatore singolo, associazione temporanea, altro consorzio) alle procedure che verranno indette dal Fondo per l'assegnazione dei finanziamenti”***, da intendersi nel senso che al consorziato è inibita la possibilità di assumere il ruolo non solo di assegnatario dei finanziamenti ma anche di soggetto partner/delegato di altri assegnatari, al di fuori del consorzio qualificato.

Infine, si ribadisce che gli Avvisi disciplineranno le modalità operative dei Soggetti anche in ordine ai requisiti attestati dai consorziati in sede di qualificazione.